



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2010

Modifica all'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia l'effettiva applicazione del principio delle pari opportunità tra i sessi ha avuto uno sviluppo assai lento. Dal punto di vista costituzionale, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione era stato affidato alle leggi regionali il compito di rimuovere «ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica» e di promuovere «la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive» (articolo 117, settimo comma), ma un pieno riconoscimento di tale principio si è avuto solo nel 2003 (si consideri che in Francia, esso è inserito addirittura nel primo articolo della Costituzione del 1958) con l'approvazione della nuova formulazione dell'articolo 51: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Il presente disegno di legge costituisce dunque il doveroso adempimento di un obbligo costituzionale. Le disposizioni in esso contenute hanno lo scopo di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito degli organi di amministrazione delle società pubbliche e a capitale misto e delle società per azioni quotate in borsa.

Viviamo infatti in un sistema sociale e culturale che rende molto difficile, per una donna che non voglia rinunciare alla famiglia, fare carriera. Più si sale nella scala gerarchica e più è arduo conciliare la sfera individuale con quella professionale.

Le donne al vertice delle imprese italiane sono poche, molto meno della media europea, e questo è un fenomeno noto, di cui

da qualche tempo si è iniziato a discutere. La novità che emerge da una ricerca di Cerved sulle donne *manager* è un'altra: le imprese guidate dalle donne vanno meglio rispetto alle altre, accrescono più velocemente i ricavi, generano più profitti, sono meno rischiose. Secondo le statistiche della Commissione europea, l'Italia è al ventinovesimo posto (su 33 Paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa (con il 4 per cento degli amministratori, rispetto alla percentuale media dei 27 Paesi dell'Unione europea, che è dell'11 per cento), seguita solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo.

A tutt'oggi, nelle società con oltre 10 milioni di fatturato solo il 14 per cento dei consiglieri di amministrazione è donna e la quota scende al crescere delle dimensioni d'impresa. Se si guarda alle società quotate la situazione è anche peggiore: nel 2008 la percentuale di consiglieri donna era appena del 5,8 per cento. Le donne continuano a essere occupate prevalentemente in attività a bassa remunerazione e con tipologie contrattuali meno favorevoli.

Sulla donna ricadono sostanzialmente i compiti di cura dei figli *in primis*, ma anche dei genitori anziani, e di conduzione della casa. Questa situazione si riflette sui percorsi di carriera delle donne e sulla qualità della loro vita.

Per questo motivo ci sentiamo in dovere di suggerire un percorso nuovo di crescita professionale delle donne al fine di porle effettivamente in «posizione di vertice», nel senso di massima responsabilità, all'interno della società, nella consapevolezza dell'importanza di premiare e valorizzare le risorse professionali a prescindere dal sesso.

A tal fine, l'articolo unico del presente disegno di legge interviene modificando l'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introducendo una disposizione per cui lo statuto delle società quotate nei mercati regolamentati deve prevedere che, nell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, sia adottato un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. È previsto che la modifica così introdotta si applichi a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Viene affidato alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il compito di emanare un regolamento che stabilisca le sanzioni per le società che non ottem-

perano all'obbligo dell'equilibrio dei generi nel riparto degli amministratori.

Il presente disegno di legge costituisce un primo tassello di un più ampio, organico e dettagliato intervento legislativo che abbiamo predisposto con l'atto Senato n. 2143, recante «Nuove disposizioni in materia di parità e di pari opportunità tra donne e uomini nell'ambito delle amministrazioni pubbliche dello Stato, delle società pubbliche e a capitale misto e delle società per azioni quotate in borsa», il quale, in relazione all'ambito di applicazione delle disposizioni in esso contenute, dovrà essere assegnato all'esame della Commissione Affari costituzionali, e del quale auspichiamo una rapida approvazione, al fine di giungere ad un sistema organico di norme a tutela dei diritti e della parità tra donne e uomini in ogni ambito, sia che si tratti di amministrazioni pubbliche che di società private.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«1-*ter*. Lo statuto prevede altresì che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determinato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-*quater*. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-*ter*».

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La CONSOB emana il regolamento di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 147-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.